



Appe  
non è  
REP //

**CORTE D'APPELLO DI  
ANCONA**

La Corte di Appello di Ancona –sezione civile- nella medesima composizione di cui all'udienza del 9.10.2013, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.10.2013 ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella cause civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n.  
promossa da

in persona del legale rappresentante, elettiv.te dom.ta presso la  
cancelleria della Corte di Appello di Ancona rappresentata e difesa dall' Avv.  
per delega a margine del ricorso

- RICORRENTE -

**CONTRO**

**CETO CREDITARIO**

**OGGETTO:** Reclamo avverso il decreto di rigetto di omologa del concordato preventivo della Società emesso dal Tribunale di Pesaro in data

2

**PREMESSO**



- che con ricorso depositato in data 27.11.2012 chiedeva al Tribunale di Pesaro di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;
- che il Tribunale adito, con provvedimento del 06.03.2013 ammetteva la società alla procedura di concordato preventivo;
- che all'adunanza dei creditori venivano raggiunte le maggioranze necessarie per l'omologa;
- che tuttavia il Tribunale di Pesaro, con decreto comunicato il 27.07.2013, emetteva decreto di rigetto della proposta di concordato, avendo rilevato pagamenti non autorizzati successivi al deposito della domanda di concordato;
- che, con ricorso del 06.08.2013 la proponeva opposizione al decreto di rigetto del concordato, deducendo l'insussistenza dei presupposti per il diniego dell'ammissione e chiedeva pertanto la dichiarazione di omologa del concordato;

#### **OSSERVA**

La ha articolato a sostegno del reclamo due ordini di motivi.

In primo luogo sostiene che, una volta ammesso il concordato preventivo, il potere di valutazione dell'eventuale lesività di atti non autorizzati è rimesso ai commissari nominati ed all'assemblea dei creditori; in secondo luogo, osserva che i pagamenti contestati sono intervenuti in forza di assegni consegnati dalla società agli accipiens in date anteriori alla presentazione della domanda di concordato, ma presentati per l'incasso successivamente al deposito di tale domanda: sicchè in pratica i pagamenti sarebbero stati effettuati prima della domanda. Nel merito fa presente che detti pagamenti riguardano soprattutto emolumenti dovuti ai dipendenti (destinati comunque ad essere soddisfatti stante la natura del credito vantato, l'importo complessivo e la situazione di cassa della società ricorrente) ed ai professionisti che hanno assistito la società nella presentazione della proposta (per i quali vale il principio della prededuzione); per i pagamenti effettuati in favore di due fornitori e dell'amministratore della società allega che si tratta di

*Y*



importi irrisori; allega infine che un pagamento riguarda una somma riscossa per conto di una danneggiata.

Osserva in primo luogo il Collegio che alla luce delle modifiche intervenute mediante la legge 7 agosto 2012 n. 134, l'aspetto contrattualistico del concordato preventivo appare accentuato. Tali modifiche normative fanno - dunque - ritenere che il potere di controllo di ufficio del Tribunale sia stato limitato per quanto riguarda gli aspetti relativi alla fattibilità del concordato preventivo ed alla sua convenienza economica; tuttavia tuttora, anche in caso di mancanza di opposizioni alla omologa da parte dell'assemblea dei creditori, il tribunale, nel giudizio di omologazione, deve verificare la sussistenza attuale dei presupposti di ammissibilità con riferimento alla emersione di atti fraudolenti o vietati, sicchè sotto questo profilo l'eccezione del ricorrente risulta infondata.

Nel caso di specie infatti il rigetto dell'omologa è motivato dal pagamento di debiti preconcordatari in assenza di autorizzazione del giudice delegato per un importo notevole, ammontante ad oltre € 152.000,00; asserisce la società ricorrente che i singoli atti di pagamento - attinenti ad emolumenti dei dipendenti e dei professionisti incaricati in vista della procedura - in realtà è stato effettuato prima della domanda di concordato mediante la dazione di assegni che, per fatti indipendenti dalla volontà della società ricorrente, sono stati posti all'incasso in un momento successivo.

Sul punto di osservi che nel caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo. (da ultima Cass. n. 17749/09); in altri termini, in tema di assegno bancario l'estinzione dell'obbligazione rappresentata dal titolo - e quindi il pagamento - con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro; pertanto il pagamento non può considerarsi avvenuto al momento dell'emissione del titolo rappresentativo del credito, ma solo al momento dell'effettivo incasso della somma di denaro rappresentata dal titolo



Infatti, sebbene l'assegno sia bancario che circolare costituisca, a differenza della cambiale, mezzo di pagamento, la consegna di esso, salva diversa volontà delle parti, si intende fatta pro solvendo e non pro soluto con esclusione dell'immediato effetto estintivo del debito (per tutte Cass. S.U. n. 26617 del 2007).

Alla luce di queste considerazioni anche i pagamenti rilevati nel provvedimento reclamato sono da considerarsi pagamenti di crediti sorti anteriormente alla proposizione della domanda di concordato preventivo, effettuati in assenza di autorizzazione da parte del Tribunale, da ritenere lesivi della "par condicio creditorum"; per tale ragione, essendo la violazione della norma imperativa causa ostativa all'ammissione, trattandosi di situazione sostanzialmente corrispondente a quella disciplinata dall'art. 173 ult. comma l.fall., è corretto il provvedimento del giudice di prime cure che ha comportato l'arresto della procedura.

Irrilevante in merito è la diversa natura dei crediti pagati.

Del resto, va osservato che sarebbe agevole, attraverso l'emissione di titoli di credito in epoca antecedente il deposito della domanda di concordato, porre in essere atti idonei ad influire sul concordato – creando una distorta prospettiva economica finanziaria - o, comunque, tali da poter influenzare il voto dei creditori o idonei a danneggiarli in un momento successivo all'adunanza.

Alla luce delle suesposte considerazioni il reclamo della ..... va integralmente respinto.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva delle controparti.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, definitivamente pronunziando:



- RESPINGE il reclamo proposto dalla ..... avverso il decreto di rigetto di omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale di Pesaro in data 23.07.13 confermando, per l'effetto la pronunzia impugnata;
  - Nulla per le spese
- Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 23.10.2013

*Il Cons. Pres.*  
*(Dott. SSA DANIELA DIOMEDI)*

Il Presidente  
dr. Stefano Formiconi

**CORTE APPELLO ANCONA**  
**SEZIONE CIVILE**  
OGGI 14 DIC. 2013  
VISTO: DEPOSITATO IN CANCELLERIA

*(Dott. DIOMEDI)*



